



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

CAPITOLATO

Oggetto: concessione del servizio di erogazione acqua trattata tramite installazione e gestione di 5 case dell'acqua sul territorio di Città Sant'Angelo per un periodo di 5 anni

CIG _ BA67A61E25_

Art. 1- Oggetto della concessione

Il Comune di Città Sant'Angelo, sito in Piazza IV Novembre 1, - CAP 65013 Città Sant'Angelo, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini e valorizzare l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico ed in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende procedere alla stipula di una convenzione per la concessione per la durata di 5 anni di un servizio che prevede la installazione e gestione di 5 distributori automatici di acqua microfiltrata e sterilizzata proveniente dall'acquedotto, liscia e gassata entrambe refrigerate, denominate "Casa dell'Acqua".

Art. 2 Durata della concessione

L'affidamento ha durata di 5 anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. Alla scadenza del periodo la concessione potrà essere prorogata per un periodo di 6 mesi nelle more della predisposizione di una nuova gara da parte del Comune di Città Sant'Angelo.

Art. 3 Localizzazione delle strutture I siti identificati sono:

Città Sant'Angelo– Marina, via Salara;

Città Sant'Angelo – viale Petruzzi;

Città Sant'Angelo – strada circonvallazione centro Storico;

Città Sant'Angelo – Madonna della Pace, via di Vittorio;

Città Sant'Angelo – campo sportivo, via Ranalli;



Art. 4 Canone annuo

Il canone annuo che il concessionario dovrà versare al Comune di Città Sant'Angelo è fissato in € 500,00 all'anno per complessivi € 2.500,00 per i 5 anni. Il versamento dovrà essere effettuato in 5 rate da 500,00 euro cadauna di cui la prima alla stipula della convenzione e le successive in corrispondenza di ogni rinnovo annuale.

Art. 5 Condizioni ed oneri a carico del concessionario

svolgere il servizio in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia ed in conformità ai CAM di cui al DM 9 Aprile 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2025.

in particolare:

- 1) progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti i punti di erogazione dell'acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature e garantendo le normali condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. La ditta affidataria non potrà mai cedere a terzi, o subappaltare la gestione e/o manutenzione, in tutto o in parte, delle strutture in argomento;
- 2) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico ed urbanistico della stessa. Le "case dell'acqua" non dovranno comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Le strutture dovranno essere idoneamente coibentate e dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno. A tal fine dovrà essere fornita, in sede di ottenimento di tutti i permessi e autorizzazioni necessari dal punto di vista urbanistico, apposita documentazione tecnica;
- 3) acquisire, prima della messa in funzione ed esercizio dell'impianto, le necessarie autorizzazioni sanitarie e commerciali per l'esercizio di vendita dell'acqua comprese quelle relative alla fornitura idrica e quelle relative all'energia elettrica;
- 4) trasmettere a questo Comune, prima della messa in funzione ed esercizio degli impianti, dell'attestazione o certificazione di sperimentazione rilasciata da Ente/Struttura preposto/a competente in materia che certifichi, alla data di



sottoscrizione della convenzione, che gli impianti, a seguito di analisi chimico-fisiche e microbiologiche per la valutazione del rischio alimentare, sono rispondenti alla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

- 5) realizzare, ove necessario e a proprie spese, il basamento necessario per il posizionamento dei distributori automatici d'acqua e tutti gli allacciamenti (compresi i ripristini dello stato dei luoghi) e lo smaltimento delle acque curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori nel pieno rispetto della normativa di sicurezza vigente con assunzione di tutti i relativi costi ed oneri al fine di garantire un corretto funzionamento delle strutture;
- 6) assumere a proprio carico tutti i costi e gli oneri per l'acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta comunque denominati relativi all'occupazione di suolo pubblico, alle autorizzazioni sanitarie e commerciali per l'esercizio di vendita dell'acqua, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, ecc... e quelli relativi alla fornitura di energia elettrica e dell'acqua;
- 7) installare e rendere funzionanti le cassette dell'acqua nel più breve tempo possibile e, comunque entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- 8) garantire l'erogazione di acqua microfiltrata, refrigerata, sia naturale che gassata, 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana. La qualità dell'acqua dovrà essere garantita non solo da filtri ma da un sistema di sterilizzazione a raggi ultravioletti che ne assicuri la sanificazione completa;
- 9) fornire l'acqua al litro con prelievo da parte degli utenti introducendo denaro contante e/o utilizzando delle chiavette elettroniche personalizzate e/o schede ricaricabili dallo stesso impianto o altri mezzi tecnologici/informatici idonei;
- 10) provvedere alla pulizia e disinfezione periodica, per tutta la durata della convenzione, delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione, delle tubazioni dell'impianto e sostituzione dei relativi filtri e delle lampade UV antibatteriche, con conseguente esecuzione di tutti gli interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari per garantire il costante e regolare funzionamento degli impianti inviando all'ufficio tecnico del comune tutta la reportistica comprovante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati;



- 11) effettuare a propria cura e spese, prima dell'inizio dell'erogazione al pubblico, presso istituto autorizzato e successivamente con frequenza almeno semestrale le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi al Comune, per la debita pubblicazione e informazione;
- 12) adottare i prezzi di vendita dell'acqua liscia e gassata presentati in sede di offerta, prezzi che dovranno restare invariati per tutti gli anni previsti dalla concessione. Potrà essere fissato liberamente dal concessionario il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo di acqua;
- 13) acqua erogata dalle strutture, quali ad esempio bottiglie, cestelli porta bottiglie e dispositivi elettronici di pagamento;
- 14) garantire in caso di guasto o di malfunzionamento delle strutture istallate, un intervento tecnico tempestivo. In caso di mal funzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità entro le 36 ore successive al verificarsi dell'anomalia. Qualora l'attrezzatura in avaria non sia riparabile la ditta aggiudicataria è tenuta all'immediata sostituzione della stessa al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
- 15) fornire un numero di telefono da contattare in caso di segnalazioni o guasti;
- 16) smantellare entro 30 giorni le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico;
- 17) provvedere al prelievo periodico presso le strutture installate mediante proprio personale, di quanto corrisposto dagli utenti per la vendita dell'acqua potabile trattata sia naturale che gassata;
- 18) provvedere al pagamento annuale al Comune di Città Sant'Angelo della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per le aree di proprietà comunale e sostenere i costi dell'energia elettrica, dell'acqua, dell'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua erogata;



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

- 19) rendersi disponibili a valutare l'installazione di eventuali ulteriori punti di distribuzione alle stesse condizioni di questo capitolato qualora ciò si rendesse necessario in futuro.

Art. 6 Obblighi a carico del Comune

segnalazione tramite comunicazione pec o mail di ogni anomalia e attività manutentiva che dovesse effettuarsi presso le strutture in argomento;

Nessun onere per la gestione del servizio in argomento dovrà essere previsto a carico dell'Ente concedente.

Art. 7 Responsabilità e cautele

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Città Sant'Angelo e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune di Città Sant'Angelo da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni ed incidenti avvenuti a seguito dell'esecuzione del servizio. Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali motivati ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Quando si eseguono interventi di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare intralci alle attività esistenti, alla circolazione stradale, né causare incidenti e danni. In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni o operazioni similari, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, fibre ottiche, nonché di condotte idriche e del gas e adottare modalità atte ad evitare il loro danneggiamento. Per la gestione, il controllo la





COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e ad eseguire le incombenze contrattuali.

Art. 8 Requisiti per la partecipazione.

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:

iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività oggetto della concessione ovvero, in caso di sede all'Estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza;

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. ex artt. 94-95 D.Lgs. 36/2023 , espressamente riferite all'impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

possesso di tutte le iscrizioni ed abilitazioni necessarie per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento;

Art. 9. Presentazione dell'offerta.

Nell'offerta economica andrà indicato il prezzo al litro dell'acqua liscia, il prezzo al litro dell'acqua gassata e la somma dei due prezzi al litro;

Art. 10 Aggiudicazione della concessione ad installare e gestire le case dell'acqua.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che offrirà il minor prezzo della somma del prezzo al litro dell'acqua liscia e di quello al litro dell'acqua gassata;



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

L'aggiudicazione provvisoria vincola l'aggiudicatario, ma non il Comune che si riserva anche di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto senza che, in tale evenienza, le imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

L'Amministrazione si riserva di non affidare la concessione, fornendo adeguate motivazioni. L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta;

In caso di parità di offerta si procederà tramite sorteggio.

Art. 11 Sottoscrizione della Convenzione.

La convenzione che regola la concessione ed installazione delle case dell'acqua sarà sottoscritta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Art. 12 Copertura assicurativa.

La ditta concessionaria dovrà dotarsi di idonea copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi dovuti alla funzionalità dell'installazione o all'espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori, mediante presentazione, prima della stipula della convenzione, di polizza assicuratrice R.C.T., rilasciata da compagnia assicuratrice avente validità per tutta la durata della concessione, con massimale minimo di € 5.000.000,00 per sinistro, con limite minimo di € 3.000.000,00 per danni a ogni persona ed € 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali. La polizza deve espressamente prevedere l'indicazione dell'Amministrazione Comunale di Città Sant'Angelo come Ente "Terzo" garantito.

Art. 13 Penalità

Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, fatto salvo l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate in materia, si riserva di applicare, previa contestazione scritta le seguenti penalità:

- 1) In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell'acqua erogata verrà applicata una penale pari ad euro 300,00;



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

- 2) Nel caso il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità dell'impianto nei tempi indicati, verrà applicata una penale di € 200,00.

Art. 14 Spese contrattuali

Eventuali spese contrattuali e di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione sono a carico del concessionario. La concessione non può essere ceduta a pena di nullità;

Art. 15 Risoluzione della concessione

In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere la concessione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a. prolungata sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
- b. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- c. ritardo superiore ai 3 mesi rispetto ai tempi previsti dall'art. 5 del presente capitolato e relativi al termine per l'esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case d'acqua;
- d. mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.;
- e. ritardato o mancato pagamento del canone di concessione annuo;
- f. mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- e. in caso di fallimento dell'impresa;
- f. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- g. subappalto non autorizzato;



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

- h. in caso di sopravvenuti impedimenti da parte della ditta;
- i. sia accertata da parte della Asl o da altri organi o Enti di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione;
- l. eventi di frode o sentenze passate in giudicato;
- n. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa affidataria;

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare per iscritto, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione.

Art. 16 Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della concessione saranno devolute al Giudice ordinario, foro competente di Pescara.

Art. 17 – Trattamento dei dati forniti dalle imprese che presentano l'offerta

I dati inviati dalle ditte che presenteranno l'offerta saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati - UE 679/2016 (rgpd).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Città Sant'Angelo, con sede in Piazza IV Novembre 1 , 65013 Città Sant'Angelo (PE); Email: info@comune.cittasantangelo.pe.it; comune.cittasantangelo@pec.it

[Tel:08596961](tel:08596961)

Il Responsabile del III settore